

POS. ENR N. 534-bis/12
REP. EN. ENR N. 2130/12

ACCORDO QUADRO

TRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

L'ISTITUTO CLINICO HUMANITAS IRCCS – HUMANITAS MIRASOLE SPA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella persona del suo legale rappresentante, Prof. Luigi Nicolais, domiciliato per la carica in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7 – c.a.p. 000185, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, (d'ora innanzi denominato "CNR")

e

L'Istituto Clinico Humanitas, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) (Humanitas Mirasole SpA), nella persona del suo legale rappresentante, Dott. Luciano Ravera, domiciliato per la carica in Rozzano (MI), Via Manzoni n. 56 – c.a.p. 20089, P.I. n. 10125410158, (d'ora innanzi denominato "ICH")

PREMESSO

Che il CNR, in base al suo Statuto, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;

che il CNR è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione;

che il CNR, in base al proprio ordinamento, svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

che il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati può, tra l'altro, stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

che il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;

che gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali;

che il CNR per le attività di collaborazione con soggetti terzi si basa sulle procedure di cui all'art. 49, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;

che l'ICH è IRCCS nel settore disciplinare delle Malattie Immuno-degenerative;

che è interesse sia del CNR che dell' ICH sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni di cui all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 127/2003, anche attraverso la mobilità di personale di ricerca CNR verso l'ICH e del personale scientifico dell'ICH verso il CNR;

che è riconosciuta da parte dell' ICH l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli Istituti di ricerca anche attraverso la partecipazione di soggetti terzi (Enti di ricerca, Università ed altri soggetti pubblici e privati)

che è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione anche al fine di favorire la possibilità di collocazione di Istituti del CNR e articolazioni territoriali degli stessi all'interno dell' ICH;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità

Il CNR e l' ICH riconoscono l'interesse reciproco a instaurare e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione anche mediante la realizzazione di attività collegate, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Il presente Accordo costituisce regolamentazione generale di riferimento per i rapporti e per le iniziative che si andranno ad attuare tra le Parti, fermo restando che le attività di ricerca programmate e le altre iniziative comuni dovranno essere disciplinate mediante Convenzioni operative di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 - Oggetto

Il CNR e l' ICH si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:

- definizione delle modalità per la collocazione a tempo determinato di strutture di ricerca del CNR presso l' ICH, la quale dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle attività;
- messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- realizzazione della mobilità di personale di ricerca CNR presso l' ICH e del personale scientifico ICH presso il CNR, previa autorizzazione degli organi deliberanti delle Parti;
- disciplina della permanenza delle strutture di ricerca del CNR presso l'ICH.

Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate sulla base del successivo art. 4 del presente Accordo Quadro.

Articolo 3 - Comitato paritetico di indirizzo

Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo Quadro, il CNR e l' ICH convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come dal Presidente del CNR o da un suo Delegato, dal Legale Rappresentante dell'IRCCS ICH o da un suo Delegato e da un rappresentante per Parte nominato secondo i rispettivi ordinamenti.

Il Comitato si riunisce presso l'IRCCS ICH. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione. I Componenti del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dall'appartenenza al CNR o all'IRCCS ICH. Inoltre i componenti possono essere sostituiti per giustificato motivo dalla Parte che li ha designati che dovrà darne comunicazione scritta all'altra Parte.

La partecipazione è a titolo gratuito. Eventuali spese di missione sono a carico dell'Ente di appartenenza.

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- Coordinare le attività di collaborazione;
- Pianificare gli interventi, aggiornandoli in sintonia con i programmi del CNR e dell'IRCCS ICH;
- Effettuare il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione, redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti Organi del CNR e del IRCCS ICH.

Articolo 4 - Convenzioni operative

Il CNR e l' ICH disciplinano attraverso specifiche Convenzioni operative le modalità, i metodi e le risorse per l'attuazione delle singole iniziative che derivano dal presente Accordo Quadro. Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. Le strutture di ricerca del CNR potranno avere sede presso l'ICH sulla base di Convenzioni operative di cui al comma precedente e per un tempo prestabilito.

Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione degli immobili dell' ICH resi disponibili al CNR, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la ripartizione tra il CNR e l'ICH delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Le Convenzioni operative potranno inoltre definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi presso l'Istituto del CNR ovvero presso l'ICH e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dai due Soggetti, nonché per la partecipazione del personale di ricerca presso le strutture delle Parti.

Può essere, altresì, previsto che il personale di ricerca del CNR e il personale di ICH possa essere nominato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca.

Articolo 5 - Impegni

Le Parti, potranno, l'una nei confronti dell'altra, offrire reciprocamente adeguato supporto tecnico e tecnologico, attraverso il proprio personale, nonché attraverso le proprie strutture e attrezzature. Ciascuna Parte, potrà, su richiesta di una delle altre e nelle forme previste e consentite dalle normative legislative e regolamentari, autorizzare proprio personale a partecipare ad attività che si svolgono presso le strutture delle altre e/o presso Istituti o enti collegati, e ciò al fine di svolgere congiuntamente le attività di cui all'art. 2.

Articolo 6 - Copertura assicurativa, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il CNR e l' ICH, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso il CNR e l'ICH, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n.81/2008. Inoltre le Parti concordano che, nel rispetto dell'art. 27 del D. Lgs. n. 81/08, il Documento di Valutazione dei Rischi (Art. 61, comma 2, D. L.gs n. 230/95 e s.m.i.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura di provenienza del personale.

Le Parti provvedono all'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e successive variazioni ed integrazioni il Personale afferente coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Al personale CNR e a quello dell' ICH saranno forniti i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante.

Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Il personale CNR e dell'ICH si atterrà alle disposizioni di emergenza (anti-incendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento.

Qualora il personale CNR e dell'ICH, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento delle tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.

La sorveglianza sanitaria del personale CNR sarà assicurata dal proprio medico competente così come la sorveglianza sanitaria del personale dell' ICH sarà assicurata dal proprio medico competente.

La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali e da radiazioni e la sorveglianza fisica sull'ambiente e sul Personale Afferente è assicurata dalla parte presso la cui struttura il personale Afferente sta svolgendo la propria attività in quel momento.

Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.

I costi relativi all'affidamento di incarichi professionali ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.

Articolo 7 - Proprietà intellettuale dei risultati e pubblicazioni

Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati da Convenzioni operative di cui all'art. 4, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. Per ogni eventuale invenzione oggetto di protezione brevettuale le Parti definiranno uno specifico accordo per definire regole di gestione del deposito e del suo mantenimento nonché delle modalità di sfruttamento economico dei verso i terzi. L'ICH e il CNR possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente Accordo dovrà essere menzionato l'intervento del CNR e dell' ICH quali soggetti patrocinanti le attività medesime. Eventuali pubblicazioni che avessero per oggetto totale o parziale risultati derivanti da attività condotte congiuntamente tra le Parti suscettibili di protezione brevettuale saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati stessi.

Articolo 8 - Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo mediante un accordo scritto tra le Parti da concludersi prima della scadenza.

Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; il recesso non produce effetti automatici sugli obblighi derivanti dalle Convenzioni operative in essere al momento del recesso, che restano regolati dalle Convenzioni stesse.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Il CNR e ICH si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo Quadro nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo e che non sia possibile definire in via amichevole, le Parti eleggono quale Foro esclusivo quello di Roma.

Sp

Articolo 11 - Registrazione

Il presente Accordo Quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Roma,

Per l'IRCCS - Istituto Clinico Humanitas
Humanitas Mirasole Spa

Il Legale Rappresentante

SP Dott. Luciano Ravera

18/6/2012

Per il CNR

Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais